



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

**Deliberazione n. 44**

**In data 29/06/2021**

**OGGETTO: VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART 18  
COMMA 2 L.R. 23.04.2004 N. 11 MODIFICA DELL'ART. 55 DELLE N.T.O.  
ADOZIONE.**

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 10:30 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Assente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Zirollo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente
Morando Elena	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO: VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART 18 COMMA 2 L.R. 23.04.2004 N. 11 MODIFICA DELL'ART. 55 DELLE N.T.O. - ADOZIONE.**

**IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Premesso che

- In data 30.11.2020 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 71 adottava la “Variante n. 7 al Piano degli Interventi” ai sensi dell’art. 18 c. 2 della L. R. 23.04.2004 n. 11 composto dai seguenti elaborati:
  - a) Banca dati alfa-numerica e vettoriale datato Gennaio 2020;
  - b) Relazione programmatica ed allegati datato Maggio 2020;
    - RP.01a - Elenco degli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio datato Gennaio 2020;
    - RP.01b - Individuazione degli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio datato Gennaio 2020;
    - RP.02 - Confronto tra il PI vigente e la Variante n. 7 al PI datato Gennaio 2020;
    - RP.03 - Individuazione delle aree di trasformazione che consumano suolo datato Gennaio 2020;
  - c) Verifica del dimensionamento datato Maggio 2020;
  - d) Relazione agronomica datato Gennaio 2020;
  - e) Norme Tecniche Operative datato Maggio 2020;
    - Allegati alle N.T.O. datato N.T.O. - Allegato 1: Repertorio degli accordi di pianificazione datato Maggio 2020;
    - N.T.O. - Allegato 2: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico e ambientale datato Maggio 2020;
    - N.T.O.- Allegato 3: Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni. Parte Prima: disciplina degli Interventi; Parte Seconda: repertorio degli elementi geometrici e costruttivi datato Maggio 2020;
    - N.T.O. - Allegato 4: Tavola delle aree concessionabili datato Maggio 2020;
  - f) Elaborati grafici di progetto datato  
P.I. intero territorio Comunale: n. 16 tavole in scala 1:5000:
    - tav. 13.1.0/a Legenda datato Maggio 2020;
    - tav. 13.1.1/a Zonizzazione - Villanova della Cartera – Malafesta datato Maggio 2020;
    - tav. 13.1.2/a Zonizzazione - San Mauro – San Giorgio al Tagliamento datato Maggio 2020;
    - tav. 13.1.3/a Zonizzazione - San Michele al Tagliamento – San Filippo datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.4/a Zonizzazione - Cesarolo – Marinella datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.5/a Zonizzazione - Terzo Bacino datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.6/a Zonizzazione – Bevazzana datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.7/a Zonizzazione - Bibione Ovest datato Maggio 2020;
    - tav. 13.1.8/a Zonizzazione - Bibione Est datato Maggio 2020;
    - tav. 13.1.0/b Legenda datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.1/b Fragilità – Villanova della Cartera – Malafesta datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.2/b Fragilità - San Mauro – San Giorgio al Tagliamento datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.3/b Fragilità -San Michele al Tagliamento – San Filippo datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.4/b Fragilità - Cesarolo – Marinella datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.5/b Fragilità - Terzo Bacino datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.6/b Fragilità – Bevazzana datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.7/b Fragilità – Bibione Ovest datato Gennaio 2020;
    - tav. 13.1.8/b Fragilità – Bibione Est datato Gennaio 2020;P.I. zone significative n. 17 Tavole in scala 1:2000:
    - tav. 13.3.0 Legenda datato - tav. 13.3.1 Zonizzazione - Villanova della Cartera-Malafesta

datato Maggio 2020;

- tav. 13.3.2 Zonizzazione – Malafesta datato Maggio 2020;
- tav. 13.3.3 Zonizzazione - San Mauro datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.4 Zonizzazione San Giorgio al Tagliamento datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.5 Zonizzazione - San Michele al Tagliamento datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.6 Zonizzazione - San Michele al Tagliamento (Zona produttiva) datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.7 Zonizzazione - San Michele al Tagliamento - San Filippo datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.8 Zonizzazione - Braida Santa Rosa datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.9 Zonizzazione - Cesarolo datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.10 Zonizzazione – Marinella datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.11 Zonizzazione – Bevazzana datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.12 Zonizzazione – Bibione - Val Grande datato Gennaio 2020;
- tav. 13.3.13 Zonizzazione – Bibione – Baseleghe datato Maggio 2020;
- tav. 13.3.14 Zonizzazione – Bibione – Pineda datato Maggio 2020;
- tav. 13.3.15 Zonizzazione – Bibione - Via delle Nazioni datato Maggio 2020;
- tav. 13.3.16 Zonizzazione – Bibione - Corso del Sole datato Maggio 2020;
- tav. 13.3.17 Zonizzazione – Bibione – Lido dei Pini datato Maggio 2020;

h) Regolamento per la gestione dei crediti edilizi datato Gennaio 2020, con il seguente allegato:

- RC. 01 – Mappa del Valore immobiliare datato Gennaio 2020;

i) Registro dei crediti edilizi datato Gennaio 2020;

j) Studi di Compatibilità idraulica datato Maggio 2020 e cartografica allegata datato Gennaio 2020;

l) Valutazione di Incidenza Ambientale datato Gennaio 2020;

e che tra gli elaborati di cui sopra vi sono le “Norme Tecniche Operative” datate Maggio 2020 con i relativi allegati (All. 1-All. 2-All. 3-All. 4);

Dato atto che l’attuale previsione dell’art. 55 c. 5 delle le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi contempla che:

“dalla data dell’adozione del Piano degli Interventi si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della L.R. 11/2004”;

Evidenziato che

l’art. 29 della L.R. 11/2004 prevede che

“Dalla data dell’adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l’approvazione entro un anno dall’adozione e, in ogni altro caso, di tre anni”

che la Legge 3 novembre 1952, n. 1902 Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori (modificata con leggi n. 1357 del 1955, n. 615 del 1959 e n. 517 del 1966) prevede che:

“A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all’emanazione del relativo decreto di approvazione, il Sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato”;

che l’art. 48 ter della L.R. 11/2004 – Disposizioni per l’attuazione dell’Intesa concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all’art. 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede che:

- o i Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- o le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4;
- o i Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui comma 4;
- o i Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'art. 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

che le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi utilizzano nel definire la disciplina edilizia di zona le 28 definizioni uniformi contenute nell'Allegato A del nuovo Regolamento Edilizio, che trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante n. 7 al P.I.;

Ricordato che della Legge n. 1902 del 03.11.1952 l'unico articolo vigente è quello soprarichiamato all'interno del quale sopravvivono nomenclature superate dalla normativa posteriore, quali ad es.:

- il "Sindaco" quale autorità preposta al rilascio di titoli edilizi (norma superata dal DPR n. 380/2001 e s.m.i.);
- la "Commissione edilizia Comunale", istituto del quale il Comune di San Michele al Tagliamento ha deciso di non avvalersi quale organo consultivo (così come definito dall'art. 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.);
- la "licenza di costruzione" quale titolo abilitativo edilizio superato dal DPR 380/2001;

Richiamato l'art. 12 del DPR 380/2001 che disciplina i presupposti per il rilascio del permesso di costruire e cioè:

- in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- subordinatamente alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

ed in particolare modo richiamati i commi 3 e 4 del medesimo articolo che disciplinano l'aspetto della "salvaguardia":

- in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
- a richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici;

Premesso altresì che:

- il Consiglio Comunale con proprio atto n. 70 del 30.11.2020 ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio e che in data 23.02.2021 con proprio atto n. 10 ha modificato (con modifica n. 1 al Regolamento Edilizio approvato in data 30.11.2020 – Deliberazione CC n. 70) gli artt. 31,37 (emendato come da discussione consiliare nella medesima seduta) e 51 del Regolamento Edilizio talché la versione ad oggi vigente del Regolamento Edilizio è quella di cui all'allegato C della Deliberazione stessa;
- l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio e l'azione delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi comportano una modifica significativa dei parametri da considerare negli interventi edilizi (tra cui: sostituzione dei parametri di Volume con quello di Superficie Complessiva, applicazione delle nuove definizioni uniformi);

Dato atto che il nuovo Regolamento Edilizio

- all'art. 101 prevede che:
  - le norme del presente Regolamento non si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento;
  - i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze;
  - le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse;
  - l'art. 4 del Regolamento Edilizio esplicherà la sua efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della Variante al Piano degli Interventi di stralcio della corrispondente disciplina contenuta nelle NTO in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento;
- al comma 2 dell'art. 2 prevede che:

“le seguenti 28 ”definizioni uniformi”, di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regini-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della prima Variante al Piano degli Interventi approvata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all'assetto del territorio da questo disciplinate...”;

Ricordato che il nuovo Regolamento Edilizio

- a) applica sin dal momento della sua approvazione la parte procedimentale (Parte II-TIT. 1° e TIT. 2°) in quanto connessa al T.U. D.P.R. 380/2001 s. m. i;
- b) applica sin dal momento della sua approvazione la disciplina igienico-sanitaria (Parte II TIT. 3°);
- c) non applica dal momento della sua approvazione la parte relativa alle “definizioni uniformi” di cui all'art. 2 in quanto, per quanto sopra detto, esse prendono efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della variante al Piano degli Interventi;

Considerato che antecedentemente alla adozione della variante n. 7 al Piano degli Interventi ed alla approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale (avvenute entrambe in data 30.11.2020) erano state presentate al protocollo di questo ente numerose pratiche edilizie (C.I.L.A., SCIA. SCIA alternativa al Permesso di Costruire, Permesso di Costruire) soprattutto in concomitanza alla data di scadenza di presentazione del cd "Piano Casa 2009" (risalente al 31 marzo 2019) e che, stante la numerosità e complessità delle pratiche unitamente alla non adeguata dotazione organica dei tecnici preposti all'istruttoria delle

stesse, dette pratiche non hanno potuto essere istruite nei tempi ordinari venendosi a determinare la situazione in cui nell'esame delle stesse debba essere contemplato sia il regime urbanistico - edilizio ante adozione Variante n. 7 al Piano Interventi e ante adozione Regolamento Edilizio Comunale sia il regime edilizio - urbanistico posteriore al 30.11.2020, costituendosi non solo un aggravio di procedimento ma anche la possibilità che istruttorie inizialmente potenzialmente assentibili (se istruite prime del 30.11.2020) non lo siano più superato il limite temporale del 30.11.2020 con la possibilità di applicazioni della norma più restrittiva rispetto a casistiche esaminate con la sola norma meno restrittiva pochi mesi prima, e su caratteristiche identiche, e quindi con evidenti disparità di trattamento;

Considerato che le pratiche aventi dette caratteristiche ed in attesa di istruttoria o in attesa di rilascio di titolo sono circa una cinquantina e su queste si pone la problematica di applicazione delle norme di salvaguardia citate tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia;

Ricordato che

- nella Convocazione del Consiglio Comunale di data 18.02.2021 prot. 5050 al punto 11 era prevista la trattazione del seguente tema: "Indirizzo operativo transitorio circa le modalità applicative del Regolamento Edilizio in relazione alla Variante n. 7 al Piano degli Interventi adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 30 novembre 2020;
- a seguito della richiesta di approfondimenti di natura giuridico-legale avanzata da un Consigliere in occasione della seduta della Commissione Consiliare di Giovedì 18 febbraio 2021 sul punto specifico, detti approfondimenti sono iniziati nella medesima data e sono terminati in data 17 Giugno 2021;
- anche in occasione della seduta della competente Commissione Consiliare di data 11 Marzo 2021 il medesimo Consigliere richiedente gli approfondimenti di natura giuridico-legale suesposti faceva istanza di integrazioni sullo stato dell'iter di approfondimento, ricevendone chiarimenti dall'Assessore competente circa la formalizzazione di apposito incarico per la necessaria assistenza specialistica in capo a studio legale in tal senso attrezzato;

Visto il parere reso da importante Studio Legale, operante nella Regione Veneto e consulente della medesima istituzione specializzato in temi urbanistico-edilizi, pervenuto al protocollo comunale n. 16263 del 21.06.2021 la disamina del quale, nei confronti dei procedimenti edilizi non conclusi alla data di adozione delle N.T.O. della variante n. 7 al P.I. (30.11.2020) e suddivisi, per semplicità espositiva, nelle tre seguenti categorie:

- 1) Procedimenti edilizi relativi al "Piano Casa" (L.R. 14/2009) con previsione di incrementi premiali dei parametri edilizi derivanti da tale legge, presentati entro la data del 31.03.2019 (data di vigenza del sistema "provvisorio" del "Piano Casa", sancita dalla L.R. 14/2019; in precedenza era l'art. 9 c. 7 L.R. 14/2009 a fissare il termine – più volte prorogato – entro cui le istanze dovevano essere presentate per beneficiare delle premialità;
- 2) Procedimenti edilizi contemplati in un unico progetto al contenuto interventi premiali derivanti dal "Piano Casa" (di cui al punto precedente) unitamente alle facoltà edificatorie del piano regolatore presentati entro la data del 31.03.2019;
- 3) Procedimenti edilizi applicativi del solo PRG vigente e dunque afferenti a pratiche necessariamente pervenute dopo il 31 marzo 2019;

porta alle seguenti conclusioni (estratto dal punto 6.4 del parere su richiamato):

- a) l'art. 17 della L.R. n. 14/2019 fornisce certamente una giustificazione espressa per portare a compimento anche in deroga al PI adottato i procedimenti relativi agli interventi di solo "Piano Casa";
- b) ne fornisce una implicita ma di buon senso anche per quelli "misti", ai quali però resta più opportuno dedicare una nuova norma transitoria;
- c) per i progetti applicativi del solo PRG vigente, invece, opera senz'altro la salvaguardia: se l'Ente non ritiene di provvedere con osservazione tardiva e conseguente rinvio dello

sblocco della sospensione al momento dell'entrata in vigore del nuovo PI, può escludere la salvaguardia solo intervenendo in modo espresso e motivato a livello normativo, valorizzando ragioni di equità o esigenze di tutela della posizione di chi li abbia presentati molto prima dell'adozione della variante;

d) a prescindere dall'art. 17 L.R. n. 14/2019 - che in sé non è dedicato alla salvaguardia ma alla capacità derogatoria dei progetti di "Piano Casa" - un eventuale intervento sulle norme transitorie troverebbe base e giustificazione nel sistema dei poteri dell'Ente, e nel fatto stesso che nel "più" è compreso il "meno", ovvero nel potere comunale di riadottare o modificare un intero piano è compreso anche quello di modularne l'efficacia anche a partire dall'adozione.

Naturalmente, nel caso dei progetti applicativi del solo Piano vigente il Comune è libero di stabilire una ragionevole linea discrezionale N.D.R. che secondo parere potrebbe essere cronologico fra progetti in itinere meritevoli e progetti non meritevoli di non subire sospensioni in salvaguardia: in questo senso, il Comune potrebbe dare rilevanza alla data di presentazione, e più ancora a quella – iniziale o successiva – a partire dalla quale essi hanno acquisito la completezza documentale necessaria.

Ricordato il principio contenuto nell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, dedicato al "Silenzio-assenso" e applicabile al rilascio dei soli titoli edilizi ordinari (non a quelli applicativi del "Piano Casa", cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 17.3.2020, n. 117), meccanismo che opera solo quando *non* sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali per i quali occorre sempre il provvedimento conclusivo espresso e che, per tale ragione non è applicabile alla località di Bibione, notoriamente interessata da numerosi vincoli;

Considerato altresì che:

- la *ratio* di fondo dell'istituto suddetto è proprio quella di proteggere il privato dagli effetti dell'ingiustificato decorso del tempo, fornendo una alternativa all'attesa del provvedimento espresso e che l'istituto del "silenzio-assenso" può operare solo con riguardo alle istanze idonee, cioè munite di tutti i contenuti oggettivi e soggettivi necessari con ciò escludendosi pertanto le istanze per le quali siano state legittimamente chieste integrazioni poi non fornite;
- alla luce di ciò è possibile ritenere giustificata e motivata la scelta di fare salve quelle sole istanze che, a una certa data, avessero analoga completezza, a prescindere soltanto dalle autorizzazioni, anzitutto paesaggistiche, necessarie, purchè una volta acquisite queste non abbiano comportato la necessità di una rivisitazione sostanziale del progetto;
- tra le possibilità offerte dalla norma all'Ente, secondo l'autorevole parere legale pervenuto, vi è quella di modificare la delibera di adozione esclusivamente per integrare la norma transitoria (art. 55.5 N.T.O, che attualmente fa rinvio semplice all'art. 29 della L.R. n. 11/2004), allo scopo di fare salve:
  - a) le istanze di permesso di costruire o le segnalazioni certificate per interventi che facciano applicazione, in tutto o in parte, della l.r. n. 14/2009, nei limiti da questa previsti;
  - b) le istanze veicolate con s.c.i.a. (anche ai sensi dell'art. 23-bis del d.P.R. n. 380/2001) presentate prima della data della delibera di adozione, comprese, se il Comune lo ritiene, quelle sulle quali siano acquisiti anche successivamente gli atti di assenso;
  - c) eventualmente anche le istanze di permesso di costruire per interventi applicativi del piano vigente, se pendenti da un certo periodo: ad esempio, da oltre 6 mesi prima della data di adozione, al netto delle interruzioni per richieste integrative o per motivi ostativi ex art. 10-bis i. n. 241/1990, purché complete di tutta In documentazione essenziale necessaria.

Ritenuto aderire all'ipotesi prospettata nel parere legale di cui sopra alla istanza relativa agli interventi che non ricadono, neppure in parte, in aree destinate a servizi ed impianti di



interesse comune individuate dalla medesima variante generale n. 7 e procedere alla riformulazione con conseguente riadozione, dell'art. 55 c. 5 delle N.T.O. della Variante n. 7 al P.I. recependo gli indirizzi suggeriti e le possibilità normativamente offerte, come da "All. A" alla presente deliberazione, con la conseguenza che complessivamente l'art. 55 delle N.T.O. della variante n. 7 la P.I. adottata in data 30.11.2020 con atto consiliare n. 71 assume la veste di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;

Considerato altresì che:

- l'art. 6 del D.lgs. 152/2016 e s.m.i, prevede che oggetto della disciplina di VAS riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e che la valutazione ambientale strategica viene effettuata per tutti i piani e programmi che vengono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e tra gli altri per i settori della Pianificazione Territoriale o della Destinazione del suolo e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti di competenza statale e regionale o da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VAS di competenza statale o regionale;
- la procedura VAS comprende, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti passaggi;
  - a)lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis e che ha questi ultimi – vi sono le "modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2";
  - b)[--bookmark2--] l'elaborazione del rapporto ambientale;
  - c)lo svolgimento di consultazioni;
  - d)la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
  - e)la decisione;
  - f)l'informazione sulla decisione;
  - g)il monitoraggio  
e viene avviata dall'autorità precedente contestualmente al processo di formazione del piano;
- nell'ambito del procedimento di VAS di cui sopra, già avviato parallelamente al momento dell'adozione della variante n. 7 al P.I. in data 30.11.2020, verrà resa adotta la Regione Veneto, Autorità competente in materia, all'adozione del nuovo art. 55 delle N.T.O. alla variante medesima, al fine della valutazione congiunta del precedente atto adottato con quello oggetto di modifica attuale;

Ritenuto di:

- prendere atto del parere legale reso da importante Studio Legale operante nella regione Veneto e consulente della medesima istituzione, specializzato in temi urbanistico-edilizi, pervenuto al protocollo comunale al n. 16263 del 21.06.2021;
- prendere atto della riformulazione, con conseguente necessità di ri-adozione, dell'art. 55 c. 5 delle N.T.O. della variante n. 7 al P.I. come da "All. A" alla presente deliberazione, con la conseguenza che complessivamente l'art. 55 dell N.T.O. della variante n. 7 al P.I. adottato in data 30.11.2020 con atto consiliare n. 71 assume la veste di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;
- ri-adottare l'art. 55 di cui alle N.T.O. della variante n. 7 alP.I. di cui sopra come da allegato "C" alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 18 c. 2 della L.R. 11/2004;
- di disporre che a decorrere dalla data di adozione del nuovo art. 55 (All. "B") si applichino le misure di salvaguardia come in esso stabilite;
- di disporre il deposito e la pubblicazione della presente variante, con le procedure e nei termini stabiliti dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004;
- di prendere atto che nell'ambito del procedimento di VAS di cui sopra, già avviato parallelamente al momento dell'adozione della variante n. 7 al P.I. in data 30.11.2020, verrà resa edotta la Regione Veneto, Autorità competente in materia dell'adozione del nuovo art. 55 delle N.T.O. al fine della valutazione congiunta del precedente atto adottato con quello oggetto di modifica attuale;
- di dare atto che, ai sensi dei commi 4 e 8 del medesimo art. 18 della L.R. n. 11/2004, e

compatibilmente comunque nel rispetto dei termini del D.Lgs. 152/2006 connesso alla procedura di verifica di assoggettamento a VAS o di VAS della variante ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse e approva il piano;

- di impegnare gli organi e gli uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere, per quanto di competenza, quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. n. 11/2004 e ss.mm. ii nonché gli atti di indirizzo regionale;

### **PROPONE**

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per interamente riportati, di:

- 1) far proprie le premesse del presente atto e di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) prendere atto del parere legale reso da importante Studio Legale operante nella regione Veneto e consulente della medesima istituzione, specializzato in temi urbanistico-edilizi, pervenuto al protocollo comunale al n. 16263 del 21.06.2021;
- 3) prendere atto della riformulazione, con conseguente necessità di ri-adozione, dell'art. 55 c. 5 delle N.T.O. della variante n. 7 al P.I. come da "All. A" alla presente deliberazione, con la conseguenza che complessivamente l'art. 55 del N.T.O. della variante n. 7 al P.I. adottato in data 30.11.2020 con atto consiliare n. 71 assume la veste di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;
- 4) ri-adottare l'art. 55 di cui alle N.T.O. della variante n. 7 al P.I. di cui sopra come da allegato "B" alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 18 c. 2 della L.R. 11/2004;
- 5) di disporre che, a decorrere dalla data di adozione del nuovo art. 55 (All. "B"), si applichino le misure di salvaguardia come in esso stabilite;
- 6) di disporre il deposito e la pubblicazione della presente variante, con le procedure e nei termini stabiliti dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004;
- 7) di prendere atto che nell'ambito del procedimento di VAS di cui sopra, già avviato parallelamente al momento dell'adozione della variante n. 7 al P.I. in data 30.11.2020, verrà resa edotta la Regione Veneto, Autorità competente in materia dell'adozione del nuovo art. 55 delle N.T.O. al fine della valutazione congiunta del precedente atto adottato con quello oggetto di modifica attuale;
- 8) di dare atto che, ai sensi dei commi 4 e 8 del medesimo art. 18 della L.R. n. 11/2004, e compatibilmente comunque nel rispetto dei termini del d.lgs. 152/2006 connesso alla procedura di verifica di assoggettamento a VAS o di VAS della variante ai sensi dell'art. 11 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse e approva il piano;
- 9) di impegnare gli organi e gli uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere, per quanto di competenza, quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
- 10) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000.

### **PROPONE**

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del d.lgs. n. 267/2000.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti depositati ai fini dell'istruttoria della pratica;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare territorio nella seduta del 24 giugno 2021;

Udita l'illustrazione del Vice Sindaco, nonché gli interventi del Consigliere Vizzon, del Segretario Generale dott.ssa Plozzer, nonché l'intervento dell'arch. Gentilini;

Per il dettaglio degli interventi si rinvia alla registrazione degli stessi, conservati su apposito supporto magnetico, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Dopo una breve sospensione, alla ripresa dei lavori consiliari, il Segretario Generale effettua l'appello e risulta assente solo il Consigliere Pitaccolo, pertanto sono presenti n. 16 Consiglieri;

Udita la lettura, da parte dell'arch. Gentilini, di alcune parti del parere reso dall'Avvocato all'uopo incaricato, a chiarimento della richiesta formulata dal Consigliere Vizzon;

Il Sindaco pone in votazione l'argomento;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Teso, Tollon, Morando, Vizzon), espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra con l'oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Teso, Tollon, Morando, Vizzon), espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti, delibera di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs, n. 267/2000.



*Servizio Lavori Pubblici*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART 18 COMMA 2 L.R. 23.04.2004 N. 11 MODIFICA DELL'ART. 55 DELLE N.T.O. ADOZIONE.**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li  
23/06/2021

Il Dirigente del Settore  
F.TO ARCH. BARBARA GENTILINI

---

---

*Servizio Lavori Pubblici*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART 18 COMMA 2 L.R. 23.04.2004 N. 11 MODIFICA DELL'ART. 55 DELLE N.T.O. ADOZIONE.**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li  
24/06/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 29/06/2021 n. 44 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE  
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

---

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 17/07/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 06/07/2021

L'impiegato di Segreteria  
Cinzia Bottacin

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 06/07/2021

L'impiegato di Segreteria  
Cinzia Bottacin

---

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 06/07/2021

L'impiegato di Segreteria  
Cinzia Bottacin

---



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 06/07/2021 12:10:09

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530